



COMUNE DI PIORACO
PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO DI
POLIZIA RURALE

APPROVATO IN DATA 14/05/02

CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

N° 24.

INDICE

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01 – Oggetto del regolamento
- Art. 02 – Ambito di applicazione del regolamento
- Art. 03 – Organi preposti all'espletamento del servizio

Capo II – PASCOLO, CACCIA E PESCA

- Art. 04 – Disciplina dell'esercizio del pascolo
- Art. 05 – Modalità di esercizio del pascolo
- Art. 06 – Pascolo in ore notturne
- Art. 07 – Attraversamento del territorio con mandrie e greggi
- Art. 08 – Pascolo lungo le strade e in fondi privati
- Art. 09 – Obbligo di denuncia
- Art. 10 – Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 11 – Pascolo degli animali caprini

Capo III – BENI SILVO-PASTORALI

- Art. 12 – Utilizzazione dei beni silvo-pastorali
- Art. 13 – Terreni boscati e cespugliati

Capo IV – PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

- Art. 14 – Divieto d'ingresso nei fondi altrui
- Art. 15 – Passaggio nei fondi altrui con il bestiame
- Art. 16 – Esercizio della caccia e della pesca
- Art. 17 – Alberi, siepi e viti presso i confini
- Art. 18 – Esercizio degli usi civici
- Art. 19 – Accensioni di fuoco nella campagna
- Art. 20 – Spigolature

Capo V – ACQUE

- Art. 21 – Deflusso delle acque
- Art. 22 – Inquinamento
- Art. 23 – Acque sulle strade da canali artificiali
- Art. 24 – Abbeveratoi per animali

Capo VI – STRADE, FOSSI E CANALI

- Art. 25 – Opere e depositi sulle strade
- Art. 26 – Scarico nei fossi
- Art. 27 – Diramazioni e accessi
- Art. 28 – Tregge e slitte
- Art. 29 – Atti vietati sulle strade
- Art. 30 – Manutenzione di strade vicinali
- Art. 31 – Attraversamento di strade con condutture d'acqua
- Art. 32 – Spurgo di fossi e canali
- Art. 33 – Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade
- Art. 34 – Regolazione degli alberi e siepi lungo le strade
- Art. 35 – Aratura dei terreni lungo le strade pubbliche
- Art. 36 – Manutenzione delle ripe

- Art. 37 – Trasporti di letame, terra ed altri detriti
Art. 38 – Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi
Art. 39 – Occupazione di strade comunali e vicinali

Capo VII – MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

- Art. 40 – Difesa contro le malattie delle piante
Art. 41 – Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante
Art. 42 – Divieto di vendita ambulante di piante e parti di piante
Art. 43 – Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione
Art. 44 – Collocamento di esche avvelenate
Art. 45 – Misure contro la propagazione delle malattie delle piante
Art. 46 – Norme relative alla protezione delle piante
Art. 47 – Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo
Art. 48 – Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli
Art. 49 – Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali
Art. 50 – Interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse
Art. 51 – Igiene delle stalle
Art. 52 – Custodia di animali transitanti sulle vie
Art. 53 – Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico
Art. 54 – Cani vaganti trovati senza museruola
Art. 55 – Animali di terzi sorpresi nei propri fondi
Art. 56 – Trasporto di animali in posizioni scomode
Art. 57 – Maltrattamento di animali

Capo VIII – ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 58 – Accertamenti
Art. 59 – Sanzioni
Art. 60 – Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
Art. 61 – Efficacia del regolamento

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 01

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la polizia delle strade vicinali, per la distruzione delle piante e degli animali pericolosi all'agricoltura, ecc., nell'interesse della pubblica sicurezza nelle campagne e dell'economia agricola ed a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.

Art. 02

Ambito di applicazione del regolamento

1. Le presenti norme si applicano nelle zone rurali del territorio comunale.
2. Sono considerate tali le aree destinate ad usi agricoli dal piano regolatore generale del Comune.

Art. 03

Organi preposti all'espletamento del servizio

1. Il servizio di polizia locale fa capo all'ufficio di Polizia Municipale del Comune ed è svolto dal personale di tale ufficio nonché dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a norma dell'art. 221 del codice di procedura penale, coadiuvati, nei limiti delle facoltà a queste concesse, dalle guardie particolari private di cui agli artt. 133 e 134 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Capo II – PASCOLO, CACCIA E PESCA

Art. 04

Disciplina dell'esercizio del pascolo

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare le disposizioni di polizia veterinaria e quelle igienico-sanitarie impartite dalle competenti autorità.
2. Per l'esercizio del pascolo sui beni di proprietà demaniale del Comune, devono altresì osservare le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei pascoli e, in mancanza di questo, le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti forestali.

Art. 05

Modalità di esercizio del pascolo

1. Per le strade il bestiame dev'essere guidato e custodito da persone capaci e in numero sufficiente, in modo da impedire che, con lo sbandamento o la fuga, rechi danni ai fondi finitimi o alle strade, molestia ai passanti o intralcio al traffico.

Art. 06

Pascolo in ore notturne

1. Il pascolo durante le ore notturne è permesso soltanto nei fondi chiusi da recinti fissi, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti.

Art. 07

Attraversamento del territorio con mandrie e greggi

1. I proprietari e i conduttori di mandrie e greggi transitanti per il territorio comunale devono impedire fughe e sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe e alle strade.
2. Devono evitare che la mandria e il gregge occupi più della metà della sede stradale.
3. In caso di transiti ricorrenti altresì provvedere alla pulizia della sede stradale in prossimità di abitazioni ogni 5 giorni e per un raggio di almeno 50 metri dalle abitazioni stesse.

Art. 08

Pascolo lungo le strade e in fondi privati

1. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su beni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, è vietato senza il preventivo permesso del Comune.
2. Per il pascolo di bestiame di qualunque specie su strade e fondi privati è necessario il permesso scritto del proprietario o conduttore del fondo, a meno che questi non sia presente.
3. Tale permesso deve essere esibito a richiesta degli ufficiali o agenti di cui all'art. 3.

Art. 09

Obbligo di denuncia

1. I pastori, i caprai e, in generale, gli addetti al bestiame in transito, oltre ad assoggettarsi all'osservanza delle disposizioni di polizia veterinaria, hanno l'obbligo di comunicare al Sindaco, entro due giorni dal loro arrivo, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo e il personale assunto alle loro dipendenze.
2. Ai medesimi è fatto obbligo di comunicare altresì, entro 24 ore, qualsiasi mutamento riguardante i terreni e il personale di cui al comma precedente.

Art. 10

Sanzioni per pascolo abusivo

1. Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, è deferito dagli organi di vigilanza all'autorità giudiziaria ordinaria e tenuto al risarcimento dei danni.

Art. 11

Pascolo degli animali caprini

1. Il pascolo degli animali caprini nei boschi e nei terreni cespugliati è vietato, senza la prescritta autorizzazione.
2. Il pascolo caprino sui fondi soggetti a vincolo forestale può esercitarsi esclusivamente in conformità alle prescrizioni e alle direttive emanate dalle competenti autorità.

Capo III - BENI SILVO-PASTORALI

Art. 12

Utilizzazione dei beni silvo-pastorali

1. I beni silvo-pastorali appartenenti al Comune e ad altri enti debbono essere utilizzati in conformità alle disposizioni in materia.

Art. 13

Terreni boscati e cespugliati

1. I terreni boscati e cespugliati e quelli comunque vincolati, a chiunque appartenenti, sono soggetti alle disposizioni di legge e di regolamenti in materia di polizia forestale e di utilizzazione dei boschi.

Capo IV – PROPRIETA' E FURTI CAMPESTRI

Art. 14

Divieto d'ingresso nei fondi altrui

1. E' vietato entrare nei fondi altrui comunque recintati e in tutti quelli nei quali siano in atto colture suscettibili di danno.
2. E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui non compresi nel precedente comma, anche se incolti, laddove non esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che si tratti di inseguire sciami di api o animali mansuefatti sfuggiti al proprietario.
3. Possono accedere e transitare nei fondi altrui i possessori del permesso del proprietario, i quali, comunque, devono comportarsi in modo da arrecare il minore danno possibile ai beni ed alle colture.

Art. 15

Passaggio nei fondi altrui con il bestiame

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, con il bestiame sia sciolto che aggiogato, specie se le colture sono in atto o i frutti pendenti, dev'essere esercitato con l'adozione di tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti a prevenire i danni che potrebbero essere arrecati alle altrui proprietà.

Art. 16

Esercizio della caccia e della pesca

1. L'esercizio della caccia e della pesca è consentito nei limiti e con le modalità prescritte dalle disposizioni in materia.

Art. 17

Alberi, siepi e viti presso i confini

1. Per piantare alberi, viti e siepi presso il confine di ogni proprietà, non latistante a strade esterne agli abitati, si osservano le disposizioni dell'art. 892 del codice civile.
2. Per il taglio dei rami che si protendono e delle radici che s'addentrano nel fondo del vicino, si applicano le disposizioni dell'art. 896 del codice civile.

Art. 18

Esercizio degli usi civici

1. Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali, boschivi o pascolivi, a favore della popolazione del Comune e delle frazioni, si osservano le norme dell'apposito regolamento comunale.

Art. 19

Accensioni di fuoco nella campagna

1. E' vietato accendere fuochi nei campi e nei boschi a distanza minore di 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile.
2. Devono sempre essere adottate le cautele necessarie per prevenire danni alla proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere direttamente e con il numero occorrente di persone, fino a quando il fuoco non sia spento.
3. Devono inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi speciali nazionali e regionali e nelle ordinanze prefettizie e sindacali.

Art. 20

Spigolature

1. Senza il consenso del conduttore del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata già effettuata la raccolta dei prodotti.

2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al comma precedente deve risultare da un atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Capo V – ACQUE

Art. 21 Deflusso delle acque

1. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque dei fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
3. Sono pure vietati le derivazioni abusive, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi e di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nel letto dei fiumi e dei torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Art. 22 Inquinamento

1. E' vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici che privati, con getto di qualsiasi materia nociva o inquinante.
2. E' vietato convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

Art. 23 Acque sulle strade da canali artificiali

1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente o a contatto con le strade, sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime e ogni guasto al corpo stradale e alle sue pertinenze.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non derivi danno alle medesime ed alla circolazione stradale.

Art. 24 Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.
2. E' vietato lavare in essi il bucato e introdurre oggetti di qualsiasi specie.
3. Attorno agli abbeveratoi e vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia e il lavaggio dei veicoli.

Capo VI - STRADE, FOSSI E CANALI

Art. 25 Opere e depositi sulle strade

1. E' vietato fare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade comunali e vicinali, ivi compresi gli accessori e pertinenze, senza la prescritta autorizzazione.

Art. 26 Scarico nei fossi

1. E' vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti quesiti debitamente comprovati, e salvo regolare autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 27

Diramazioni e accessi

1. Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni dalle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente

Art. 28

Tregge e slitte

1. La circolazione delle tregge sulle strade comunali e vicinali è ammessa soltanto per il trasporto di strumenti agricoli.
2. La circolazione delle slitte sulle strade indicate al precedente comma è ammessa soltanto quando le strade sono coperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad evitare il danneggiamento del manto stradale.

Art. 29

Atti vietati sulle strade

1. Salve le disposizioni del codice della strada, sulle strade comunali e vicinali è vietato:
a) il percorso con trattori cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
b) il traino a strascico di legname, fascine o altro materiale, a meno che le strade non siano coperte da uno strato di neve o di ghiaccio sufficiente ad evitare il danneggiamento della sede stradale;
c) il percorso con veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli.

Art. 30

Manutenzione di strade vicinali

1. Le strade vicinali devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Art. 31

Attraversamento di strade con condutture d'acqua

1. Chi ha acquistato il diritto di attraversare le strade con condotti di acqua è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivarne danno al suolo stradale e alle pertinenze.

Art. 32

Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture contermini.
2. All'occorrenza detti fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano piovane o sorgive, che in essi si riversano.

Art. 33

Manutenzione di ponticelli siti lungo le strade

1. I ponticelli su fossi fiancheggianti le strade comunali e vicinali, anche dove i fossi siano in tutto o in parte di proprietà del Comune, devono essere costruiti e mantenuti dai proprietari dei fondi cui danno accesso, in modo da non impedire od ostacolare il libero deflusso delle acque.

Art. 34

Regolazione degli alberi e siepi lungo le strade

1. I proprietari sono obbligati a tenere regolate le siepi vive che fiancheggiano le strade in modo da non restringere e danneggiare le strade stesse, e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Art. 35

Aratura dei terreni lungo le strade pubbliche

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo della strada, ma devono formare tra questa e il loro fondo la regolare capezzagna (o cavezzagna) per potervi compiere le necessarie manovre con l'aratro, le bestie, le macchine operatrici o qualsiasi altro mezzo agricolo, senza danneggiamento delle strade, delle ripe e dei fossi.

2. Fermo restando l'obbligo della manutenzione delle strade, ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali, è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali alle strade.

Art. 36

Manutenzione delle ripe

1. I proprietari debbono mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano viabile.

2. Devono altresì mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato, in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

Art. 37

Trasporti di letame, terra ed altri detriti

1. Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia, o altri detriti in modo da imbrattarli o ingombrarli, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombero ed alla pulizia.

Art. 38

Divieto di trasporto di carichi dannosi o pericolosi

1. Qualora il transito su determinate strade comunali o vicinali si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Sindaco di vietarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico, e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.

2. In questi casi, a cura dell'Ufficio tecnico comunale, vengono predisposti i prescritti segnali.

3. Analogamente può procedere il Sindaco in via d'urgenza nel caso di sopravvenuto pericolo su strade statali e provinciali attraversanti il territorio comunale, dando immediato avviso dei provvedimenti presi all'Ente proprietario della strada interessata per gli ulteriori provvedimenti di sua competenza.

Art. 39

Occupazione di strade comunali e vicinali

1. Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Capo VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

Art. 40

Difesa contro le malattie delle piante

1. In caso di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Sindaco, d'intesa con le Autorità competenti, impartisce disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche.

Art. 41

Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante

1. E' fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda di denunciare la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste e, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta all'uopo prescritti e suggeriti.

Art. 42

Divieto di vendita ambulante di piante e parti di piante

1. E' vietato il commercio ambulante di piante, parti di piante e semi destinati alla coltivazione.

Art. 43

Trasporto di piante e di parti di piante da zone esposte all'infestazione

1. Quando si verificano casi di malattie diffusibili o pericolose delle piante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e gli altri comunque interessati all'azienda non possono trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione se non sono muniti di un certificato di immunità rilasciato dalla competente autorità.

Art. 44

Collocamento di esche avvelenate

1. Chiunque, per fini di protezione agricola, collochi esche avvelenate o sparga sul terreno sostanze velenifere che possano recare danno alle persone o agli animali domestici è tenuto a collocare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo avvelenato" o simili.

Art. 45

Misure contro la propagazione delle malattie delle piante

1. Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del granoturco, ove non siano già stati raccolti e utilizzati, devono essere bruciati o altrimenti distrutti non oltre il mese di marzo, salvo eventuale proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

Art. 46

Norme relative alla protezione delle piante

1. Per i boschi soggetti al vincolo forestale si applicano le specifiche disposizioni di tutela di leggi e regolamenti.
2. Per i boschi non soggetti a vincolo è vietato:
 - trasformarli in colture agrarie senza specifica autorizzazione;
 - tagliare il ceduo senza lasciare i polloni di ripopolamento e le ceppaie;
 - tagliare il ceduo fuori dai turni di consuetudine;
 - danneggiare piante di alto fusto e di medio fusto, siano esse di privata o di pubblica proprietà, scortecciandole o defogliandole e, quando non sia per la regolare tenuta delle stesse, sveltandole o effettuando in esse tagli che ne impediscano il normale sviluppo;

- lasciarli danneggiare da animali in qualsiasi modo.

Art. 47

Raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo

1. La raccolta delle piante medicinali aromatiche e da profumo è consentita nei limiti e nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Art. 48

Divieto di distruzione delle nidiate degli uccelli

1. Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli per la distruzione degli insetti nocivi, è vietato distruggere le nidiate degli stessi.

2. È vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 49

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo, secondo le norme del regolamento di polizia veterinaria.

2. I proprietari e i possessori degli animali colpiti da una delle malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati;
- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario comunale;
- d) evitare la comunanza a mezzo di abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

3. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle autorità sanitarie.

Art. 50

Interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse

1. In caso di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, ne viene disposto l'interramento secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria.

Art. 51

Igiene delle stalle

- 1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione e intonacate.
- 2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.
- 3. È vietato tenere il pollaio nelle stalle.

Art. 52

Custodia di animali transitanti sulle vie

- 1. Lungo le vie pubbliche nessun animale bovino, equino, ovino, caprino e suino può essere lasciato senza custodia.
- 2. È proibito lasciare vagare su aree pubbliche animali da cortile.

Art. 53

Circolazione di cani nelle vie o in luoghi pubblici o aperti al pubblico

1. I cani non condotti al guinzaglio, quando si trovano nelle vie e in ogni altro luogo aperto al pubblico, devono essere muniti di idonea museruola.

2. I cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere muniti della museruola e del guinzaglio.

3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia; i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

Art. 54

Cani vaganti trovati senza museruola

1. I cani sorpresi senza la prescritta museruola vengono catturati a cura dell'accalappiacani e sono consegnati al canile.

2. I proprietari e/o possessori dei cani di cui al precedente comma sono tenuti a rimborsare al Comune la spesa di nutrizione e custodia degli animali.

Art. 55

Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

1. Chiunque nei propri fondi, trova animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda, o, in caso contrario, al Sindaco.

2. Egli ha diritto, da parte del proprietario, alla rifusione dei danni eventualmente subiti.

Art. 56

Trasporto di animali in posizioni scomode

1. Nel trasporto di animali è vietato collocare gli stessi in mezzi insufficientemente areati e troppo angusti, costringendoli in posizioni innaturali tali da recare loro un'inutile sofferenza, salvi i casi di particolare necessità.

Art. 57

Maltrattamento di animali

1. Il maltrattamento di animali é sanzionato in conformità alle vigente disposizioni.

Capo VIII - ACCERTAMENTI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Accertamenti

1. Per l'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme del presente regolamento, si applicano le procedure di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 59

Sanzioni

1. Le violazioni delle norme del presente regolamento, quando non comportino violazioni di leggi e regolamenti altrimenti sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 6,19 a euro 516,45.

Art. 60

Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nonché quanto previsto da altri regolamenti comunali e/o ordinanze sindacali.

Art. 61
Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di adozione, è:
 - a) pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - b) sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità;
 - c) inserito nella "raccolta ufficiale dei regolamenti".
2. Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di pubblicazione.
3. Ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.